TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 96-quinquies

Liquidazione ordinaria

Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa' se non consti l'accertamento di cui al comma 1. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza dall'autorizzazione all'attivita' bancaria a decorrere dal termine fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1. La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.

Versione in vigore dal 13 dicembre 2016, non più in vigore dal 29 aprile 2026 · versione 81

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IV — Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa
Capo	I — Banche
Sezione	IV — Sistemi di garanzia dei depositanti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-96-quinquies-liquidazione-ordinaria/versione/81

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it